SULLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

Una delle molteplici novità apportate dal decreto legislativo 205 del 2010, di recepimento della direttiva 98/2008/CE, riguarda l'introduzione dell'art. 184-ter sulla c.d. "cessazione della qualifica di rifiuto" Avv. Daniele Carissimi°

on la contestuale abrogazione dell'art. 181-bis relativo alle Materie Prime Secondarie il Legislatore, piuttosto che prevedere un'ulteriore esclusione dall'applicazione della normativa sui rifiuti, pare abbia preferito individuare il momento in cui un rifiuto perde le caratteristiche che lo rendono tale, consentendogli di svolgere un ruolo utile in quanto risorsa di valore economico e ambientale positivo.

Tale scelta non costituisce un mero sofismo nella riscrittura della Parte IV del TUA, bensì meglio si accorda allo spirito riformatore della recepita direttiva 98/2008/CE volta alla costituzione e promozione di una società del recupero e del riciclo in cui il rifiuto non deve più rappresentare un elemento negativo e oneroso, ma un "nuovo" prodotto da reinserire nel mercato.

In primo luogo viene previsto che "Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Il Legislatore indica, pertanto, quali sono le operazioni idonee al raggiungimento di determinate caratteristiche che fanno cessare la qualifica di rifiuto e vale a dire il <u>recupero</u>, il <u>riciclaggio</u> e la <u>preparazione per il riutilizzo</u>.

Al secondo comma, poi, lo stesso articolo specifica che "L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni".

Ciò comporta che le operazioni svolte sul rifiuto dovranno essere indirizzate al raggiungimento di tali criteri, essendo così sufficiente anche una minima operazione che in ogni caso si dimostri adeguata a determinare la cessazione della qualifica di rifiuto dello stesso.

Tale analisi, letta anche alla luce del 5 comma dell'art. 184-ter - che prevede che "La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto" - autorizza la considerazione secondo la quale si ritiene superata la nozione di recupero completo, tale per cui per ritenere configurata la cessazione della qualifica di rifiuto non è tanto importante l'operazione svolta sul materiale né lo stato in cui

tale operazione giunge agli sperati risultati, purchè sia idonea a far rispettare al rifiuto i predetti requisiti.

Ragion per cui, a parere di chi scrive, in alcuni casi potranno essere sufficienti a far cessare la qualifica di rifiuto anche quelle operazioni che vengono invece ritenute solo "preliminari", quali - un esempio tra tutti - quelle previste dal codice R12 di cui all'allegato C alla parte IV del TUA e vale a dire "il pretrattamento come ... la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, il raggruppamento".

L'art. 184-ter inoltre prevede, come sopra indicate, delle condizioni - da considerare cumulativamente - che rappresentano il quadro di riferimento entro cui dovranno essere adottati dei criteri specifici volti alla definizione puntuale del momento in cui un rifiuto cessa di essere tale.

Tali criteri, ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter "sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

La lettera della norma fa quindi riferimento a due metodi di adozione di tali criteri differenti:

uno principale e di origine comunitaria;
uno sussidiario e di matrice statale, limitato, caso per caso, a diverse tipologie di rifiuto (in caso di mancanza di cri-

teri comunitari).

Il comma 3, dell'art. 184-ter, prevede, inoltre, che nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, si continuano ad applicare i seguenti decreti:

- il DM 5 febbraio 1998, recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 21 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- Il DM 12 giugno 2002, n. 161, recante "Regolamento attuativo degli artt. 31 e 32 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibilie ammettere alle procedure semplificate";
- DM 17 novembre 2005, n. 263, recante "Individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi che è possibile ammettere alle procedure semplificate";
- Art. 9-bis, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2008, n. 210 che, in materia di autorizzazione ordinaria, riconosce all'atto autorizzatorio la funzione di fissare, caso per caso, le caratteristiche dei materiali

da considerare MPS.

La citata norma pertanto prevede un regime transitorio basato sul precedente meccanismo esistente in Italia incardinato sull'art. 181-bis relativo alle Materie Prime Secondarie.

Lo stesso comma prevede, inoltre che "La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione" relativa alle c.d. "MPS fin dall'origine" da considerarsi vigente, quindi, fino (e non oltre) al 25 giugno 2011.

La circolare fa riferimento a materiali che non sono mai diventati rifiuti e che conseguentemente non vengono mai sottoposti al relativo regime ("b) i materiali, le sostanze e gli oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del re-


cupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal DM 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti").

Ebbene, ictu oculi, appare evidente che una siffatta definizione sia più facilmente riconducibile alla definizione di sottoprodotto - che in effetti non diventa mai rifiuto - piuttosto che rispondere alla ratio della cessazione della qualifica di rifiuto. Ciò comporta che per detti materiali, alla scadenza del termine previsto dalla norma, si dovrà di volta in volta stabilire se rientrano nella regolamentazione di cui all'art. 184-bis (sul sottoprodotto) o in quella di prodotto recuperato di cui all'art. 184-ter (End of waste).

Discorso diverso per i beni di consumo di cui alla lettera c) della predetta circolare i quali "c) non sono sottoposti altresì al regime dei rifiuti i beni di consumo dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo ol'intenzione di disfarsi, in quanto possono essere utilizzati e siano effettivamente utilizzati per la loro funzione originaria".

Gli stessi, infatti, non potendosi ricondurre alla nozione di sottoprodotto in quanto non discendono direttamente da un processo produttivo, dovranno essere sottoposti ad una operazione scelta tra la preparazione al riutilizzo, riciclaggio o recupero, perpoter essere poi reimmessi nel mercato quali prodotti.

Un rifiuto che cessa di essere tale, infine, si deve computare ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio, ai sensi del quarto comma dell'articolo in esame, confermando pertanto l'incoraggiamento del Legislatore verso la c.d. società del riciclaggio volto ad evitare la produzione di rifiuti e preferendo l'utilizzazione degli stessi come risorse.



°Ambiente legale Srl